

*5.200 + dir. N. 1/10/10
5.200 + + + + +
9
Volo Contesa*

COMUNE DI GAMBATESA

(Prov. di Campobasso)

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AGLI UTENTI

(Gestione Comunale)

**-In allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5.
del 24/febbraio/1977.-**

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AGLI UTENTI

(Gestione Comunale)

- Destinazione dell'acqua** Art. 1 - L'acqua è destinata agli usi potabili e pubblici del centro abitato.
Quando ve ne sia disponibilità può essere pure concessa per usi industriali e, subordinatamente a detti usi, potrà essere concessa per altri scopi.
- Concessioni- durata- disdetta** Art. 2 - Le concessioni sono effettuate a deflusso libero misurato da contatore, e vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e, occorrendo, di altre condizioni speciali da fissare nell'atto di concessione.
Le concessioni hanno di norma la durata triennale, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi e condizioni particolari di fornitura.
Le concessioni avranno inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo.
La disdetta della concessione dovrà essere fatta tre mesi prima della scadenza. Mancando la disdetta la concessione si rinnova per un altro triennio.
Non sono ammesse disdette per le concessioni fatte ad uso potabile delle abitazioni, salvo casi giustificati da particolari circostanze.
- Norme per la concessione** Art. 3 - Le concessioni sono di norma fatte ai proprietari degli stabili. Potranno essere fatte ai fittuari col consenso legale del proprietario. - Nel caso di stabili in condominio la concessione viene fatta al condomino delegato dagli altri con obbligo di solidanza, ovvero solidalmente a tutti i condomini.
Se la concessione è richiesta solo per una parte di un edificio occorre il consenso degli altri condomini per procedersi alla costruzione dell'impianto. In caso di rifiuto il Sindaco avrà facoltà di adottare i provvedimenti di competenza.
- Domanda di concessione** Art. 4 - Chi intende ottenere una concessione d'acqua deve presentare domanda, su apposito modulo rilasciato dall'Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, usufruttuario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- d) la dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettazione dello stesso.

La richiesta fatta dall'affittuario deve portare in calce il nulla osta del proprietario per la esecuzione dei lavori.

A richiesta dell'Amministrazione la domanda dovrà essere accompagnata da un documento idoneo a comprovare la proprietà dell'immobile.

Ogni domanda di concessione deve essere accompagnata da un versamento della somma variabile da Lire 5.000 a L. 15.000, a seconda dell'entità dell'acqua richiesta in concessione e della destinazione d'uso (potabile, agricola, industriale o altre), a titolo di rimborso nella spesa di istruttoria per la concessione.

L'Amministrazione potrà per ragioni tecniche o altri giustificati motivi respingere la concessione o rifiutarne il rinnovo o revocarla in qualsiasi momento senza diritto a richiesta di danni da parte del concessionario.

Costruzione della derivazione Art. 5 - Per ogni domanda l'Amministrazione comunica al richiedente la spesa presuntiva per la costruzione dell'impianto e l'eventuale contributo a fondo perduto sulle condotte stradali, o il diritto di attacco su prese precostruite.

L'Amministrazione potrà stabilire un rimborso a forfait delle spese correnti in relazione alla lunghezza della derivazione, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed anche all'importanza della concessione.

Art. 6 - La costruzione della derivazione sarà eseguita da un installatore autorizzato dall'Amministrazione dopo che il richiedente avrà versata la somma richiesta dal Comune e dopo che avrà firmato il con-

tratto di utenza secondo lo schema adottato dall'Amministrazione stessa.

La spesa definitiva sarà accertata in base al computo dei lavori, salvo il caso del rimborso forfetario di cui all'articolo precedente.

Art. 7 - Spetta all'Amministrazione di determinare il punto di presa dell'impianto, il diametro della derivazione, la caratteristica e l'ubicazione del contatore. Ogni impianto è munito di rubinette stradale di chiusura la cui manovra è riservata esclusivamente agli agenti dell'Amministrazione. Un rubinetto è installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Proprietà delle derivazioni

Art. 8 - Le condotte stradali anche se costruite a spese o col contributo degli utenti e le derivazioni trasversali costruite a spese degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico appartengono all'Amministrazione restando all'utente il diritto d'uso per la concessione richiesta.

Spostamenti, verifiche, manovre, alcuni delle derivazioni

Art. 9 - Eventuali modifiche e spostamenti degli impianti esistenti a qualunque causa dovuti dovranno essere richiesti ed eseguiti con l'osservanza delle norme prescritte per i simili impianti.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzione occorrenti alla derivazione dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite esclusivamente dagli agenti dell'Amministrazione. La spesa relativa è rimborsata dall'utente mediante un canone fisso di L. 2.000,00.

Minimo di abbonamento

Art. 10 - Per ogni concessione l'utente assume l'obbligo di un minimo consumo trimestrale stabilito nell'atto di concessione, da pagarsi anche quando non venga consumato.

Il minimo consumo trimestrale non può essere ridotto durante la concessione, salvo casi eccezionali a giudizio dell'Amministrazione.

Non essere consentito l'aumento del consumo minimo nel corso della concessione con iniziale dal 1° giorno

del trimestre solare successivo alla richiesta.
In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di concessione e versare la differenza del canone dovuto per l'aumento.

rapasso del= Art. 11 - In caso di trasferimento della proprietà ser-
e concessio- vita dalla concessione ad altri proprietari ed affit-
i tuari, il precedente concessionario resta obbligato verso
so l'Amministrazione per gli obblighi derivati dal
contratto fino alla scadenza, qualora questi non ven-
gano assunti dai nuovi proprietari ed affittuari.

Sia il concessionario che cessa sia quello che subentra dovranno darne comunicazione all'Amministrazione per la voltura dell'utenza; in mancanza l'Amministrazione procede senz'altro a sospendere la fornitura dell'acqua.

Le volture avranno vigore dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla richiesta, con l'osservanza delle modalità prescritte per le nuove concessioni.

VOLTURE

Tariffe. Mo- Art. 12 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di
difiche del modificare le tariffe e le disposizioni del presente
Regolamento regolamento mediante la sola pubblicazione di avviso
all'Albo Pretorio del Comune.

Qualora l'utente lo richieda per iscritto entro un mese dalla data della pubblicazione suddetta, potrà ottenere la revoca dalla concessione con decorrenza dal 1° giorno del trimestre solare successivo; diversamente le nuove tariffe e relativi prezzi o le nuove norme regolamentari si intendono accettati e applicabili di diritto.

La revoca non è ammessa per le concessioni per uso domestico ed igienico.

Interruzioni Art. 13 - L'Amministrazione non assume alcuna respon-
dell'eroga- sabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per
zione. diminuzione di pressione nelle condutture, pur provve-
dendo come è possibile e con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e non è pertanto tenuta a risarcimenti di danni. La temporanea interruzione dell'erogazione non dispensa l'abbonato dal pagamento dovuto per la concessione.

soluzioni Art. 14 - Le concessioni si intendono revocate di di-
lle concessio ritto:

- a) nel caso di cessazione di industria o di esercizio per fallimento dell'utente;
- b) nel caso di demolizione o distruzione degli immobili.

La concessione si intende inoltre revocata allorquando per morosità dell'utente risulti sospesa la erogazione da oltre un mese. In tal caso l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere i canoni dovuti fino alla scadenza del contratto.

manomissioni e Art. 15 - L'utente deve provvedere perchè siano preser-
sponsabilità vati da manomissioni e da furti la derivazione e gli ap-
di concessio- parecchi, contatore compreso, costituenti l'impianto.
rio. Egli è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

L'utente risponde civilmente e penalmente verso la Amministrazione per le manomissioni della condotta e dell'apparecchio di misura, per sottrazione dolosa di acqua, per arbitrarie derivazioni anche se fatte dopo l'apparecchio misuratore, per destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, senza pregiudizio dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione e fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla riscossione dei canoni fino al termine della concessione e delle penalità prescritte dall'art. 37 del presente regolamento.

Attingimento Art. 16 - E' permesso di attingere acqua alle pubbli-
alle fontane che fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile
pubbliche. e domestico.

Divieti. E' pertanto vietato:

- a) di attingere acqua dalle fontanine con recipienti di capacità superiore ai cinquanta litri;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione tubi di gomma e qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua in locali privati, cisterne, botti, ecc.;
- c) di modificare o alternare il getto intermittente delle fontanine.

USI E TARIFFE DELL'ACQUA

potabile Art. 17 -

- a) Il consumo minimo contrattuale per uso potabile è stabilito in lit. 300 al giorno per ogni concessione corrispondente al minimo trimestrale fisso di mc. 27. L'impegno contrattuale minimo per gli edifici comprendenti più appartamenti sarà multiple del minimo suddetto secondo il numero degli appartamenti. Così pure sarà il minimo, e multiple del minimo suddetto, in tutti gli altri casi di concessioni per uso potabile per bar, ristoranti, alberghi, locande, panifici, garage, cinematografi, trattorie, esercizi pubblici in genere per i quali non siano previste tariffe diverse;
- b) Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile per il minimo di mc. 27 per ogni trimestre è di L. 65. I canoni per minimi di abbonamenti superiori saranno multipli secondo il numero degli impegnativi contrattuali.
Il consumo di acqua oltre i minimi contrattuali impegnati è tassato al prezzo di L. 100 per ogni mc.
- c) Quando l'utente non è proprietario dello stabile servito dalla concessione è dovuta un deposito cauzionale pari al canone di un anno del consumo minimo contrattuale a titolo di garanzia per tutti gli obblighi nascenti dal presente regolamento. Il deposito viene restituito al termine della concessione.
- d) I prezzi indicati limitatamente ai consumi impegnati sono ridotti del 25% per l'acqua ad uso potabile concessa alle Amministrazioni dello Stato e agli Istituti di Pubbliche Beneficenze regolarmente riconosciuti, esclusivamente per gli stabili serventi le finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle Opere suddetti.-
Le Amministrazioni e gli Istituti indicati sono esonerati dal versamento di depositi cauzionali.

industriale. Art. 18 - Sono considerate utenze industriali quelle destinate agli edifici che provvedono alla manifattura e trasformazione di materie prime, alla produzione di luce, gas, forza motrice, agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, ad edifici industriali, di pubbliche amministrazioni, e quelle altre ritenute tali a giudizio esclusiva dell'Amministrazione con limitazioni e garanzie da stabilirsi caso per caso.

- a) Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale è di mc. uno al giorno.-
Gli impegnativi superiori sono multipli del minimo suddetto;
- b) Il prezzo dell'acqua concessa per uso industriale è stabilito nelle seguenti tariffe differenziali:
- | | | |
|---------------------------|-----------|-----|
| fino a mc. 5 giornalieri: | al mc. L. | 100 |
| da mc. 6 a mc. 10 | " " " | 120 |
| " " 11 " 20 | " " " | 150 |
| " " 21 " 50 | " " " | 200 |
| oltre mc. 50 | " " " | 400 |

- Il consumo di acqua in occasione oltre i minimi contrattuali impegnati è corrisposto in base alla tariffa stabilita per la classe superiore.
- c) Per le industrie a carattere stagionale l'utente potrà stabilire, nel contratto di utenza, minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore e minore attività dell'industria in modo però che la variazione abbia inizio col primo giorno dei trimestri scelti.
 - d) Per la concessione ad uso industriale l'Amministrazione si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, un limitatore della erogazione in maniera da limitare la massima erogazione in rapporto agli impegnativi contrattuali, e criteri dell'Amministrazione.
 - e) Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, è dovuto un deposito cauzionale non superiore ad una annualità del canone, in analogia a quanto disposto all'art. 17 lett. e).

Art. 19

Art. 19 -

- a) L'Amministrazione può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'interno e all'esterno degli stabili.
- b) Le derivazioni per bocche da incendio saranno costruite con attacco diretto dalle condotte stradali e saranno indipendenti da qualunque altra derivazione. Da tali derivazioni e dalle bocche da incendio da esse derivate è consentita esclusivamente di attingere acqua per estinzione di incendi.
- c) Le bocche di erogazione saranno sigillate dall'Amministrazione e i sigilli potranno essere rotti solo in casi di incendio, restando l'utente obbligato a darne comunicazione tempestiva all'Amministrazione che dovrà ripristinarli.
- d) La verifica del funzionamento delle bocche da incendio a richiesta dell'utente dovrà essere fatta dal personale dell'Amministrazione. Per la verifica l'utente corrisponderà la somma di L. 1.000, per ogni bocca da verificare.
- e) L'Amministrazione si riserva la diritto di verificare in qualunque momento le bocche da incendio e gli impianti interni agli stabili dai quali fossero derivate.
- f) Il canone annuo per le concessioni per bocche da incendio è stabilito in L. 5.000, per ogni bocca installata sia all'interno che all'esterno degli edifici serviti. Per le bocche da incendio in servizio di case di abitazione, ospedali, ospizi, collegi, istituti, scuole, stabili ed edifici di pubbliche amministrazioni, i canoni suddetti sono ridotti del 25%.
- g) A titolo di cauzione e garanzia per l'uso delle bocche da incendio l'utente deve versare un deposito di L. 2.000 per ogni bocca, che sarà incamerato, a titolo di risarcimento di danni, in caso di infrazioni, salve l'applicazione delle

altre penalità prescritte dal presente regolamento.

speciali.

Art. 20

L'Amministrazione, ove se ne manifesti la necessità, potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento, con le modalità, condizioni e prezzi da stabilirsi caso per caso.

concessioni
ordinarie

Art. 21

- a) Per tutte le concessioni che siano fatte in deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, sia per quanto attiene alla struttura tecnica degli attacchi, che alla durata delle concessioni, e per le concessioni temporanee fatte in derivazione da impianti preesistenti in servizio di altri utenti o da condotte di altre Amministrazioni, il prezzo dell'acqua è quello previsto per le concessioni ordinarie aumentato del 50%.-
- b) I canoni dovuti per le concessioni temporanee saranno corrisposti, a richiesta dell'Amministrazione, entro il pagamento.
- c) Le modalità per ottenere una concessione di cui al presente articolo sono le stesse previste per le concessioni ordinarie.
- d) Per i prelievi occasionali isolati da impianti preesistenti il prezzo dell'acqua è di L. 150 il mc.
- e) L'Amministrazione potrà stabilire per le concessioni di cui al presente articolo, altre condizioni e garanzie caso per caso.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

accertamento del
consumo dell'acqua ed accessori.

Art. 22

L'acqua è pagata in ragione del consumo segnato dal contatore, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento per l'impegno minimo stabilito dal contratto.

L'acqua concessa a luce tassata, modulata da lente idrometriche, è pagata in ragione della quantità richiesta e stabilita nell'atto di concessione.

Le eccedenze dei consumi determinate dalla differenza fra due letture trimestrali consecutive, dedotte il consumo impegnato, sono liquidate trimestralmente.

Art. 23

I pagamenti dei consumi in abbonamento, delle quote di noleggio e manutenzione dei contatori e di quelle per la manutenzione delle derivazioni, nonché quelli relativi ai consumi in eccedenza, verranno effettuati all'Esattore Comunale in corrispondenza delle rate delle imposte e nei limiti di tempo per queste stabiliti.

Eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per nuove concessioni, o per aumento del minimo consumo garantito o inec-

renti ai trasporti, dovute per la frazione dell'anno nel quale siano effettuati, dovranno aver luogo mediante pagamento diretto all'Amministrazione.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, è dovuta una penale nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

La morosità dà, inoltre, diritto all'Amministrazione di sospendere la fornitura dell'acqua senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, se tale sospensione concernesse comunque l'adempimento dell'obbligo dei pagamenti dovuti fino alla scadenza dell'atto di concessione, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 14.

L'utente moroso non potrà in nessun caso pretendere risarcimento di danni per la sospensione della fornitura dell'acqua.

Per il ripristino della fornitura l'utente dovrà corrispondere oltre le somme arretrate e le penali ed interessi di mora, le spese occorrenti per la sospensione e la riattivazione dell'impianto nella misura fissa di L. 5.000,=.

Contatori. Art. 24

Il tipo e la caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabiliti dall'Amministrazione in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato. L'Amministrazione ha la facoltà di cambiare gli apparecchi quando lo ritenga, senza obbligo di provvista e di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi appartengono all'Amministrazione, gli utenti ne sono i consecratari e sono, pertanto, responsabili di qualunque manomissione ad essa arrecata anche da terzi, da ignoti o per cause accidentali/

Le quote annue di noleggio e manutenzione dei contatori sono le seguenti L. 5.400,=

Limitatamente ai contatori già installati a spesa degli utenti, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il canone annuo di ammortamento è fissato in L. 2.700,=

Art. 25

I contatori sono di norma situati nell'atrio di accesso degli stabili e in altro locale a pianterreno o scantinato di facile accesso ritenuto idoneo dall'Amministrazione, ed in ogni caso in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono previsti di apposito suggello metallico apposto dall'Amministrazione.

L'affrazione od alterazione dei suggelli o qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Unione dei
contatori.
Regole degli
contatori.

Spetta, inoltre, all'utente di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le parti dell'impianto ricadenti nella sua proprietà, restando egli responsabile dei danni e dei guasti che verissero per qualsiasi causa. Dei guasti che comunque si verificassero l'utente ha l'obbligo di darne immediate avviso all'Amministrazione per i necessari interventi.

Art. 26

La messa in opera del contatore dovrà risultare da verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola dell'apparecchio ed il consumo da esse registrato.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'J', is located in the center of the page. It is enclosed within a faint, irregular rectangular border.

Del pari, all'atto della rimozione e della sostituzione dei contatori, sono redatto verbali contenenti i dati suddetti, l'indicazione del motivo della rimozione e sostituzione e eventuali altre irregolarità riscontrate.

I verbali sono firmati dall'utente e dall'agente incaricato dall'Amministrazione. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.

Art. 27 - La lettura dei contatori viene normalmente eseguita alla fine di ogni trimestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza trimestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni.

Per gli impianti per uso potabile, con impegno fisso trimestrale, l'intervallo fra due letture agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno. Oltre tale tolleranza, l'accertamento dei consumi sarà fatto in base all'impegnativo giornaliero corrispondente all'impegnativo trimestrale fisso e al numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.

Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale, l'Amministrazione può disporre la chiusura della presa dell'impianto che sarà riaperta solo dopo effettuata la lettura.

Art. 28 - Qualora si riscontra irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni possibilità di riferimento ai consumi come innanzi stabiliti, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili dell'Amministrazione.

Art. 29 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione dietro richiesta scritta dell'utente accompagnata da un deposito di L. 5.000,==, dispone le necessarie verifiche.

Se queste conferma l'inconveniente lamentato l'Amministrazione dispone il rimborso di eventuali errate esazioni valutate con i criteri di cui all'articolo precedente, e del deposito fatto.

Se invece la verifica compriva la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, il deposito suddetto viene incamerato dall'Amministrazione.

Per gli impianti a luce tassata modulata da lente idrometrica il predetto limite di tolleranza è del 10% quando la verifica sia compiuta nel periodo dei massimi carichi idrodinamici.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 30 - L'impianto di distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata è eseguito a spese e cura dell'utente.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualunque momento a mezzo dei propri agenti la regolarità della costruzione e dell'esercizio di tali impianti e di ordinare le modificazioni che ritenesse necessarie sotto pena della revoca della concessione.

Nella costruzione di tali impianti dovranno esser osservate le norme fondamentali di seguito prescritte.

Art. 31 - Le condutture interrate dovranno essere poste a profondità non inferiore ad un metro dal piano del suolo a sufficiente distanza ed a quota superiore ai tubi o canali di fognatura.

Le tubazioni posate nell'interno degli stabili dovranno essere posate a sufficiente distanza da superfici riscaldato e da camini e non essere esposti a temperature eccessive.

L'eventuale attraversamento di canali o condotte ed opere accessorie di fognature devono effettuarsi con tubi protettivi e non avere giunti almeno un metro prima e dopo l'attraversamento.

Art. 32 - E' vietato di collegare direttamente le condutture dell'acqua potabile con impianti od apparecchi contenenti acqua calda, vapori, o di altri acquedotti.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zambillo libero visibile al disopra del massimo livello dei recipienti ricevitori.

Art. 33 - E' vietato l'inserimento di pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali per il pompaggio dell'acqua nell'interno degli edifici.

Deve essere rigorosamente impedito il ritorno in rete dell'acqua contenuta nei serbatoi che fossero annessi agli impianti di pompaggio.

Art. 34 - E' vietata la installazione di serbatoi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ad uso potabile. L'impianto di serbatoi per altri usi dell'acqua deve essere fatto in modo che non sia possibile all'acqua il ritorno nei tubi adduttori.

Art. 35 - Ogni utente dovrà curare la buona manutenzione degli impianti interni e degli apparecchi. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà ammesso per eventuali perdite dopo il contatore da qualunque causa prodotte.

Art. 36 - Quando gli stabili serviti da impianti d'acqua sono situati in strade provviste di fognature, le acque di scarico dovranno essere immesse nella fogna stradale.

INFRAZIONI

Art. 37 - La mancata osservanza delle norme e delle condizioni del presente regolamento dà diritto all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da L. 10.000 (1) a L. 50.000 da applicarsi dall'Amministrazione senza intervento del Magistrato, oltre al rimborso di spese e danni eventuali.

Nei casi di frode, oltre l'azione penale e civile contro l'utente, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione con le conseguenze dell'art. 15.

Le infrazioni alle norme del regolamento sono constatate dagli agenti dell'Amministrazione con verbali di cui una copia è consegnata all'utente.

AGENTI E IMPIEGATI DELL'ACQUEDOTTO

Art. 38 - Gli agenti o gli impiegati dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento che sono tenuti ad esibire all'utente quando devono accedere negli immobili di proprietà privata.

Nessuna remunerazione diretta ed altro è dovuta dagli utenti agli agenti dell'acquedotto.

VIGILANZA IGIENICA

Art. 39 - L'Ufficiale Sanitario esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commessagli dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.